

### Posizioni assicurative per l'attivazione di un tirocinio

Ai tirocinanti devono essere garantite le seguenti coperture assicurative (art. 3 D.M. 142/1998):

- a) contro gli infortuni sul lavoro, presso l'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro);
- b) per Responsabilità Civile verso terzi, presso compagnie operanti nel settore.

Le coperture assicurative devono riguardare anche eventuali attività svolte all'esterno della sede aziendale.

Nel progetto di inserimento lavorativo vanno indicati gli estremi delle polizze assicurative.

Gli oneri connessi alle coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante.

E' vietato far pagare la polizza Responsabilità Civile verso terzi al tirocinante.

Rispetto alla polizza per la Responsabilità Civile verso terzi si esplicita quanto segue:

- 1) La polizza deve contenere i seguenti dati:
  - nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del tirocinante;
  - data di inizio e fine del tirocinio.
- 2) Se il soggetto ospitante ha già una polizza Responsabilità Civile verso terzi e la compagnia assicuratrice lo permette, può essere predisposta un'appendice nella quale viene esplicitata la copertura del tirocinante. Resta inteso che l'appendice deve contenere tutti i dati previsti al punto 1).
- 3) Se il soggetto ospitante ha già una polizza Responsabilità Civile verso terzi che copre anche i tirocinanti necessita comunque un'appendice che contenga tutti i dati del tirocinante in questione previsti al punto 1).